

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3160

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVIO, GIOVANARDI

Norme per l'importazione e il commercio di cani e gatti

Presentata il 24 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra i molteplici fenomeni indotti dalla crisi dell'Europa dell'Est va segnalato anche l'enorme incremento dell'importazione di cuccioli di cani e di gatti. Gli animali vengono importati in massa, acquistati sottocosto e rivenduti a prezzi di mercato a tutto vantaggio degli importatori. Tutto ciò avviene senza alcuna cura per la salute di questi piccoli animali da affezione, che spesso muoiono durante i trasferimenti o appena consegnati ai compratori. È inutile ricordare come le vaccinazioni previste dalla legislazione italiana, a tutela non solo degli animali ma anche delle persone che con questi hanno a che fare, non vengano affatto praticate. Va altresì ricordato come i venditori diffondano elaborati *pedigree* che non sono tuttavia riconosciuti validi dagli enti nazionali che si occupano della selezione delle razze canine e feline. Gli

effetti negativi del fenomeno sono quindi di duplice natura: da un lato, s'inganna l'acquirente che ritiene di acquistare un animale di razza avente un certo valore e si ritrova spesso con un cucciolo affetto da diverse patologie e dalle incerte origini; dall'altro, si attua una forma di concorrenza sleale nei confronti dei venditori nazionali che si riforniscono nel mercato interno.

Più in generale, appare necessario prevedere una serie di norme che disciplinino l'importazione di cuccioli di animali vivi nel nostro Paese a tutela di questi ultimi, dei compratori e, non da ultimo, della salute pubblica. Siffatta normativa è tuttora assente in Italia mentre a livello europeo la materia risulta già disciplinata.

Con l'occasione si è anche voluto disciplinare il trattamento che agli animali da affezione deve essere riservato dai vendi-

tori, allo scopo di garantire il nutrimento e le cure di cui necessitano.

La latitanza del legislatore ha infatti fino ad oggi permesso di trattare gli animali d'affezione alla stregua di oggetti

inanimati e questo mentre il senso comune si è andato evolvendo e ritiene oggi inaccettabile ogni forma di crudeltà gratuita verso questi piccoli compagni della nostra vita quotidiana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Non possono essere importati cuccioli di cane con meno di centoventi giorni di età; l'età dell'animale deve risultare da apposita documentazione.

2. I cuccioli provvisti di *pedigree* devono essere riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiano (ENCI). Per tutti i cani, provvisti o meno di *pedigree*, è obbligatorio il certificato che attesti le avvenute vaccinazioni richieste in Italia e il buono stato di salute, rilasciato dalle pubbliche autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Tale certificato deve essere preventivamente vidimato dalle autorità consolari italiane all'estero.

ART. 2.

1. Non possono essere importati cuccioli di gatto con meno di novanta giorni di età; l'età dell'animale deve risultare da apposita documentazione.

2. I cuccioli provvisti di *pedigree* devono essere riconosciuti dalla Federazione felina italiana (FFI). Per tutti i gatti, provvisti o meno di *pedigree*, è obbligatorio un certificato che attesti le avvenute vaccinazioni richieste in Italia e il buono stato di salute, rilasciato dalle pubbliche autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Tale certificato deve essere preventivamente vidimato dalle autorità consolari italiane all'estero.

ART. 3.

1. Il privato o il commerciante destinatario degli animali importati deve provvedere immediatamente, e comunque non oltre un'ora dall'arrivo degli animali a destinazione o a magazzino, al ritiro degli

stessi ed alla loro corretta stabulazione, assicurando adeguate cure ed il rifornimento di acqua e cibo.

ART. 4.

1. Il venditore deve fornire all'acquirente, all'atto della vendita, l'originale del certificato di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2.

2. Fino all'atto della cessione, il certificato di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, deve essere depositato presso il luogo di vendita o di esposizione in cui si trova l'animale.

ART. 5.

1. Agli animali esposti o detenuti per la vendita deve essere garantita la continua disponibilità di acqua ed una adeguata alimentazione. Ogni animale deve disporre di un proprio riparo che protegga dalla luce, dal sole e dalla vista. Gli animali esposti o detenuti per la vendita devono disporre di una cuccia o lettiera sostituibile e lavabile. L'igiene ed il cambio della lettiera devono essere garantiti quotidianamente.

2. Ogni cane ed ogni gatto deve usufruire di uno spazio di almeno tre metri quadrati e in tale spazio possono essere stabulati non più di due cuccioli. Negli esercizi commerciali è vietato detenere, anche solo temporaneamente, cani o gatti in gabbie e trasportini che non abbiano le caratteristiche di cui al presente comma.

ART. 6.

1. I cani e i gatti che rientrano in Italia dopo un soggiorno all'estero devono avere al seguito l'originaria documentazione d'uscita, anche se scaduta nel frattempo, e la certificazione di rinnovo della stessa.

2. I cani e i gatti che entrano in Italia al seguito di turisti stranieri devono essere dotati della normale documentazione pre-

vista dalle norme igienico-sanitarie della Comunità europea per il possesso e la circolazione di cani e gatti.

3. Gli animali di cui al comma 2 ricevono apposito documento di riscontro del possesso che deve essere riconsegnato al posto di ispezione frontaliere al termine del soggiorno in Italia.

ART. 7.

1. I cani e i gatti che entrano per la prima volta in Italia devono essere sottoposti a controllo fisico da parte del veterinario del posto di ispezione frontaliere; detto controllo, in particolare, deve comprendere:

a) un esame clinico per accertare che gli animali siano conformi ai requisiti indicati nel certificato o nei documenti di accompagnamento e che siano clinicamente sani;

b) eventuali esami di laboratorio, ritenuti necessari dal veterinario del posto di ispezione frontaliere o disposti dal Ministero della sanità o previsti dalla normativa comunitaria;

c) eventuali prelievi di campioni ufficiali da far analizzare al più presto per la ricerca dei residui;

d) l'osservanza dei requisiti minimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, concernente la protezione degli animali nei trasporti internazionali.

2. Il servizio di ispezione frontaliere sarà dotato del materiale idoneo per la marcatura sillabo-numerico-progressiva temporanea dei cani e dei gatti non identificabili con analogo procedimento. Tale marcatura sarà riportata sulla certificazione al seguito.

3. Il veterinario del posto di ispezione frontaliere, in attesa che venga attuato dalla Comunità europea il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie, informa tempestivamente, con qualsiasi mezzo, il servizio veterinario del-

l'unità sanitaria locale di destinazione e, nel caso che gli animali siano destinati ad altro Stato membro, l'autorità competente designata dallo stesso.

ART. 8.

1. Il veterinario del posto di ispezione frontaliero è autorizzato a respingere:

a) gli animali che sono affetti o che si sospetta siano affetti o contaminati da una malattia contagiosa o che presentano un rischio per la salute umana o animale;

b) gli animali non idonei a proseguire il viaggio;

c) gli animali non accompagnati da certificato o documento veterinario conforme ai requisiti stabiliti dalla presente legge.

ART. 9.

1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire venti milioni a lire cento milioni e con la sospensione della licenza da sei mesi ad un anno.

2. In caso di recidiva, l'ammenda è raddoppiata e la licenza è ritirata definitivamente.

3. In caso di riconosciuta violazione della legge, gli animali sono sequestrati ed affidati alle associazioni per la protezione degli animali che dimostrino di essere in grado di assicurare adeguate cure per il loro mantenimento.

4. In caso di decesso o di maltrattamento degli animali trasportati, si applica l'articolo 727 del codice penale.

ART. 10.

1. Tutte le spese relative all'applicazione della presente legge sono a carico dell'importatore.

ART. 11.

1. Il Ministro della sanità provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare il relativo regolamento di attuazione.